

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 19 – del 04.04.2017

STAMPA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI: NUOVI TERMINI

Per via di alcune misure recentemente adottate dal Legislatore, e che hanno portato alla proroga o all'anticipo dei termini previsti per alcuni adempimenti fiscali, si ha l'effetto consequenziale della posticipazione o dell'anticipazione di altri adempimenti ad essi legati.

Tra questi vi rientrano, ad esempio, la stampa dei registri contabili e la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In premessa, si ritiene utile ricordare le regole generali, previste dall'art 7 co. 4-ter del D.L. 357/1994, per la stampa dei registri cartacei, o per la conservazione elettronica (c.d. "conservazione sostitutiva" ex art. 3, co. 3, D.M. 17.6.2014 - Cfr. Circolare ICN n. 45/2016).

In particolare:

Scadenza della stampa o della conservazione sostitutiva	
Registri contabili/Documenti tributari	Regola generale
Registri IVA	Stampa (o Conservazione elettronica) entro 3 mesi dal termine ordinario di presentazione della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d'imposta cui i registri stessi si riferiscono
Fatture elettroniche	Conservazione elettronica entro tre mesi dal termine ordinario di presentazione della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d'imposta cui le fatture stesse si riferiscono
Libro inventari	Redazione entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (art. 15 D.P.R. 600/73) Stampa (se tenuto con sistemi meccanografici) entro 3 mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi
Registro beni ammortizzabili	Aggiornamento entro il termine stabilito per l'invio della dichiarazione dei redditi (art. 16 D.P.R. 600/73) Stampa (se tenuto con sistemi meccanografici) entro 3 mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi
Libro giornale, Libro di magazzino, mastrini	Stampa (o Conservazione elettronica) entro 3 mesi dal termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi

Passiamo pertanto ad analizzare le singole fattispecie, al fine di individuare i nuovi termini di stampa dei registri o di conservazione elettronica dei documenti.

Registri iva e fatture elettroniche

Relativamente all'anno 2016, si ricorda che la **Dichiarazione annuale IVA** doveva essere presentata in forma autonoma **entro il 28 febbraio 2017**, come stabilito dal D.L. 193/2016. Per quanto riguarda gli anni prossimi, il termine di presentazione sarà invece il 30 aprile.

I predetti nuovi termini di presentazione della Dichiarazione annuale IVA hanno incidenza anche sui termini entro cui stampare (o conservare in modalità elettronica) i registri IVA ed archiviare elettronicamente le fatture elettroniche.

Come detto in premessa, infatti, tali adempimenti, devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d'imposta cui i registri e le fatture si riferiscono.

Ne consegue che, per i registri IVA e le fatture elettroniche riferite al 2016, l'adempimento della stampa, ovvero della conservazione sostitutiva, deve essere eseguito entro il 28/05/2017, mentre per gli adempimenti relativi al 2017 la scadenza sarà il 30 luglio 2018.

Si sottolinea inoltre che la concessione prevista dall'Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 01/03/2017, per l'invio delle dichiarazioni annuali IVA entro il 03 marzo 2017 a causa di problemi tecnici sui servizi telematici, non è da configurarsi come una proroga; pertanto, come sottolineato dalla stessa con Risoluzione n. 26/E del 06/03/2017, *"tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al "termine di presentazione" del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017"*.

Il termine di stampa dei registri e di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche rimane quindi il 28 maggio 2017, e non il 31 maggio 2017, anche per coloro che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA entro il più ampio termine del 3 marzo u.s.

Registri contabili, libro degli inventari e schede contabili per società di capitali

L'art. 13-bis, co.1, D.L. 244/2016, convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cd. Decreto "Milleproroghe 2017") ha previsto, per quest'anno, una proroga di 15 giorni del termine di invio della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IRAP per le società di capitali, con riferimento al periodo d'imposta 2016 (Modello Redditi SC/2017 e Modello IRAP/2017).

Tale proroga non riguarda tutte le società di capitali, **ma solo quelle diverse dalle micro imprese** di cui all'art. 2435-ter codice civile e che redigono il bilancio in conformità alle norme dettate dallo stesso codice.

A norma del richiamato art. 2435-ter c.c., si ricorda che sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Con la misura in commento, il Legislatore ha voluto rendere più agevole l'applicazione delle nuove regole di bilancio fissate dal D.Lgs. 139/2015.

La proroga del predetto termine fa slittare dal 30 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018, per i suindicati soggetti (aventi esercizio coincidente con l'anno solare), il termine entro cui stampare i seguenti documenti relativi all'anno 2016:

- libro giornale;
- schede contabili (mastrini);
- registro beni ammortizzabili;
- libro di magazzino;
- libro degli inventari.

Nella seguente tabella si riepilogano (e si pongono a confronto con quelli relativi all'anno precedente) i nuovi termini di stampa e di conservazione sostitutiva dei registri contabili (tenuti con sistemi meccanografici) e delle fatture elettroniche, previsti per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, in base alla normativa ad oggi vigente

Tabella Nuovi termini di stampa e di conservazione sostitutiva per l'anno 2016

Registri contabili tenuti con sistemi meccanografici/Documenti tributari	Scadenza della stampa o della conservazione sostitutiva		
	Secondo la norma	Per l'anno 2015	Per l'anno 2016
Registri IVA	Entro 3 mesi dalla scadenza del termine dell'invio della dichiarazione annuale IVA (che per il 2015 è scaduto il 30/09/2015, mentre per il 2016 è scaduto il 28/02/2017)	Entro il 30 dicembre 2016	Entro il 28 maggio 2017
Fatture elettroniche	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio della dichiarazione annuale IVA (che per il 2015 è scaduto il 30/09/2015, mentre per il 2016 è scaduto il 28/02/2017)	Entro il 30 dicembre 2016 (conservazione sostitutiva)	Entro il 28 maggio 2017 (conservazione sostitutiva)
Libro giornale, mastri, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e libro di magazzino, per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter Codice Civile	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio della relativa dichiarazione dei redditi (che per le micro-imprese scade il 30 settembre)	Entro il 30 dicembre 2016	Entro il 30 dicembre 2017
Libro giornale, mastri, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e libro di magazzino, per i soggetti IRES diversi dalle micro-imprese dell'art. 2435-ter Codice Civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio della relativa dichiarazione dei redditi (che per i soggetti IRES, diversi dalle micro-imprese scade, solo per il 2016, il 15 ottobre 2017)	Entro il 30 dicembre 2016	Entro il 15 gennaio 2018